

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

presso la Federazione Italiana Tiro a Volo - FITAV

composta da

Dott. Nicola Miriano Presidente, relatore
Avv. Emanuele Squarcia Componente
Avv. Federico Brizi Componente

nel procedimento rubricato al n°. 000004/Fitav 2016;
relativo al reclamo ai sensi dell'art. 11, comma 13 Statuto FITAV;
prevenuto a mezzo e.mail il 01/12/2016, protocollato in data 02/12/2016 al n.4981, proveniente dal Sig. Salzano Giuseppe, nato a Casalnuovo di Napoli (Na) il 01/07/1941, tessera FITAV CP1744, candidatosi alla Presidenza Federale con atto protocollato il 15/11/2016 al n. 4765.

Fatto

Con l'atto sopra indicato, evidentemente presentato in relazione all'Assemblea Nazionale Ordinaria della FITAV indetta per il 17/12/2016, il Sig. Salzano precisava che il reclamo era "verso errata attribuzione del diritto di voto ai soggetti riportati all'articolo 5, comma 3), 4) e 5), di cui al comma 4) si legge testualmente: *** all'aderente, si applicano le disposizioni relative all'affiliato, in quanto incompatibili, con esclusione del diritto a voto in seno a qualsiasi Assemblea Nazionale Federale***"; chiedeva "di verificare la corretta attribuzione a voto, al fine di evitare ulteriori eventuali reclami, così come previsto dallo stesso art. 11 comma 16)"; con altra successiva e.mail, in relazione al testo della prima, precisava che "Del reclamo art. 5, il comma 5) è da ritenersi escluso."; allegava le copie di documenti versate agli atti del presente procedimento.

Il Procuratore Federale, presente in udienza, osservava che "il mancato invito del Sig. Salzano a presentarsi all'udienza odierna non è rilevante giacché il reclamo presentato dallo stesso è infondato per <tabulas>. Osserva infatti che il Consiglio Federale FITAV come da verbale del 10/9/2015, aveva inserito nell'elenco della A.S. Affiliate quale ente aderente, il Ministero della Difesa- UTTAT di Nettuno (Roma) specificando testualmente <senza diritto di voto>. Dunque ad avviso di questo Procuratore, non si può parlare in caso di specie di <corretta attribuzione a voto>... richiede pertanto respingersi il ricorso".

Diritto

Ritiene la Corte di dover ricordare che lo strumento processuale di cui all'art. 11, comma 13 è previsto per provvedere in ordine alla "omessa o errata attribuzione del diritto a voto", come testualmente recita la richiamata norma dello Statuto FITAV. Nulla di tutto questo si evidenzia nell'atto presentato dal Sig. Salzano, il cui "reclamo" appare non una censura all'operato di chicchessia della quale questa Corte può essere chiamata a giudicare ai sensi della norma per la quale è stata disposta la presente udienza, ma piuttosto una "raccomandazione" a verificare, in occasione della prossima Assemblea Nazionale della FITAV, come delle altre, il rispetto delle norme disciplinanti il diritto di voto.

Per quanto osservato l'atto proveniente dal Sig. Salzano, pur se del tutto corretto in senso generale, non necessita della convocazione del Sig. Salzano in apposita udienza e non può essere "ricevuto" da questa Corte per farne oggetto di una decisione che abbia il tenore voluto dal comma 13 dell'art. 11 dello Statuto FITAV.

P.Q.M.

Visto l'art. 61 del Regolamento di Giustizia;
all'udienza del 5 dicembre 2016 ha emesso la seguente



DECISIONE

dichiara irricevibile il reclamo.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Sig. Procuratore Federale e al reclamante Sig. Salzano Giuseppe.

Roma, 5 dicembre 2016.

Dott. Nicola Miriano, Presidente, relatore

Avv. Emanuele Squarcia, Componente

Avv. Federico Brizi, Componente

